

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 21/07/2011

Oggetto: Retribuzioni di competenza di luglio 2011– Conguaglio detassazione dei premi erogati a gennaio 2011 – Conguagli da 730.

Circolare numero: 020/2011

In sintesi

Si segnala che con l'elaborazione del Libro Unico del Lavoro riferito al mese di luglio 2011 saranno effettuati i seguenti conguagli fiscali:

- 1) trattenuta e versamento di eventuali maggiori imposte dovute per il mese di gennaio 2011 a seguito dell'assoggettamento di alcune voci retributive all'aliquota agevolata del 10% in luogo dell'aliquota ordinaria;
- 2) conguagli fiscali relativi ai crediti e/o ai debiti derivanti dall'assistenza fiscale operata dai CAF.

Approfondimento

Come è noto (cfr. nostra Circolare n.015/2011) a seguito delle interpretazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con Circolari n. 3 e 19 rispettivamente del 14 febbraio e del 10 maggio 2011 l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% sui premi – in luogo della tassazione ordinaria – è possibile solo qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) si deve trattare di somme erogate nel 2011 in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegati ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- 2) l'erogazione di tali somme deve essere prevista da accordi collettivi territoriali o aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
- 3) sono detassabili le sole somme erogate per i periodi successivi alla data di sottoscrizione degli accordi di cui al punto che precede.

L'Agenzia delle Entrate, considerate le obiettive condizioni di incertezza sull'ambito di applicazione della detassazione, consente – ai sostituti di imposta che nei mesi di gennaio e febbraio abbiano applicato la detassazione su voci variabili della retribuzione in assenza di contratti aziendali e/o territoriali – di effettuare i maggiori versamenti dovuti senza sanzioni e con pagamento degli interessi legali purchè tali versamenti avvengano entro il 22 agosto 2011

Per le aziende che si trovano nella condizione di cui sopra lo scrivente Studio provvederà ad operare i relativi conguagli con le retribuzioni afferenti al mese di luglio in modo da consentire di effettuare i versamenti con il modello F24 in scadenza al 22 agosto. Per quanto attiene ai conguagli per dipendenti cessati da gennaio e giugno siamo ancora in attesa di istruzioni specifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Infine – per completezza – segnaliamo che anche quest'anno nel mese di luglio verranno effettuati conguagli fiscali relativi ai crediti e/o ai debiti derivanti dall'assistenza fiscale operata dai CAF come da assistenza informatica obbligatoriamente attivata per conto dei clienti.